

POSIZIONE

Il *Public Liquidity Backstop*

In estrema sintesi

- 1) Il *Public Liquidity Backstop* (PLB) è un elemento chiave della regolamentazione in materia di *too big to fail*.
- 2) Il PLB è funzionale alla tutela della stabilità del sistema e persegue l'obiettivo di garantire la disponibilità dei servizi bancari per la clientela. Non sussiste però alcun diritto al PLB e lo stesso è coperto da un privilegio fallimentare. Esso si differenzia quindi sensibilmente da una garanzia statale a favore di una banca.
- 3) Il PLB non serve per sostenere una banca affinché essa possa continuare a operare nella medesima forma e con le consuete modalità; l'istituto per il quale deve essere applicato un PLB sarà infatti vincolato all'accettazione di interventi incisivi nelle sue attività operative.
- 4) Il PLB integra il repertorio di strumenti per il risanamento e la liquidazione degli istituti di rilevanza sistemica che sono chiamati ad adempiere i requisiti previsti nell'ambito del regime *too big to fail*.
- 5) Il PLB deve essere recepito nel diritto elvetico, altrimenti in caso di crisi finanziaria internazionale la Svizzera non sarà in grado di confrontarsi ad armi pari con gli altri Paesi esteri. In questo modo si riduce contestualmente anche il rischio per i/le contribuenti.

L'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) si esprime a favore dell'introduzione di un PLB per gli istituti di rilevanza sistemica. Questo strumento integra il repertorio attualmente disponibile per la tutela della stabilità del sistema.

Considerando che l'attuazione di un PLB è correlata a un ampio privilegio fallimentare, che non sussiste alcun diritto a una sua applicazione e che in caso di impiego del PLB dovrebbero essere pagati alla Confederazione già cospicui interessi e premi, manca una motivazione chiaramente oggettiva per un ulteriore «indennizzo forfetario».

Argomentazioni

1) Il PLB è un elemento chiave della regolamentazione in materia di *too big to fail*. Questo strumento è costituito da un aiuto di liquidità della Banca nazionale svizzera (BNS), erogabile soltanto laddove risultino adempite condizioni molto rigorose. Questo sostegno di liquidità è garantito da un privilegio fallimentare a favore della BNS ed è inoltre tutelato da una garanzia statale in caso di dissesto rilasciata dalla Confederazione, anche in questo caso a favore della BNS. Il privilegio fallimentare e il carattere stringente dei requisiti riducono praticamente del tutto il rischio residuo per la Confederazione e di conseguenza per i contribuenti.

2) Il PLB è funzionale alla tutela della stabilità del sistema e persegue l'obiettivo di garantire la disponibilità dei servizi bancari per la clientela. Non sussiste però alcun diritto al PLB e lo stesso è coperto da un privilegio fallimentare. Esso si differenzia quindi sensibilmente da una garanzia statale a favore di una banca. Come componente integrante della regolamentazione in materia di *too big to fail* il PLB costituisce un ulteriore elemento finalizzato a garantire l'erogazione dei servizi bancari per la clientela e per i/le contribuenti, stabilizzare il sistema finanziario ed evitare danni sul piano macroeconomico. I costi elevati di questa forma di protezione (requisiti di capitalizzazione progressivi, inclusi strumenti molto onerosi per la creazione di fondi propri in caso di emergenza, requisiti di liquidità progressivi, piani di emergenza e di *resolution* dettagliati, ecc.) sono già oggi integralmente a carico delle banche di rilevanza sistemica. In caso di applicazione di un PLB, la Confederazione dovrebbe essere inoltre indennizzata con interessi e premi di entità sostanziale. Manca poi una motivazione chiaramente oggettiva per l'argomento aggiunto successivamente secondo il quale una compensazione («indennizzo forfetario») potrebbe inoltre disinnescare eventuali distorsioni della concorrenza. Un indennizzo forfetario da versare a titolo anticipatorio è in contrasto con il fatto che non sussiste alcun diritto a un PLB.

3) Il PLB non serve per sostenere una banca affinché essa possa continuare a operare nella medesima forma e con le consuete modalità; l'istituto per il quale deve essere applicato un PLB sarà infatti vincolato all'accettazione di interventi incisivi nelle sue attività operative. Il PLB ripristina un clima di fiducia ed è funzionale al superamento delle situazioni temporanee di carenza di liquidità, ma soltanto nell'ambito almeno di un risanamento. A ciò si aggiunge il fatto che l'impiego di un PLB porterebbe con tutta probabilità alla destituzione dell'attuale *management*, il quale sarebbe altresì chiamato a rispondere del proprio operato e sanzionato a livello finanziario tramite la restituzione delle remunerazioni variabili già concesse. Nessuna banca può quindi auspicare una situazione nella quale si renda necessario un PLB!

4) Il PLB integra il repertorio di strumenti per il risanamento e la liquidazione degli istituti di rilevanza sistemica che sono chiamati ad adempiere i requisiti previsti nell'ambito del regime *too big to fail*. Come previsto, il PLB può essere utilizzato soltanto per finalità di stabilizzazione presso istituti di rilevanza sistemica laddove essi dispongano di piani di emergenza e di *resolution* credibili, dispongano a tale scopo di costosi strumenti per la creazione di fondi propri e siano dotati di una struttura giuridica compatibile con una liquidazione. La Confederazione ha inoltre il diritto di intervenire in altri casi con modalità commisurate alla crisi nell'interesse della stabilità del sistema. In ogni caso è fondamentale sottolineare che l'impiego di un PLB è subordinato al rispetto di molteplici requisiti stringenti, nel cui novero rientrano l'interesse pubblico, la proporzionalità, l'avvio di almeno una procedura di risanamento e soprattutto la sussidiarietà dell'aiuto di liquidità, con particolare riferimento al pieno sfruttamento del potenziale per l'*Emergency Liquidity Assistance* (ELA).

5) Il PLB deve essere recepito nel diritto elvetico, altrimenti in caso di crisi finanziaria internazionale la Svizzera non sarà in grado di confrontarsi ad armi pari con gli altri Paesi esteri. In questo modo si riduce contestualmente anche il rischio per i/le contribuenti. In caso di mancata integrazione del PLB nel regime TBTF svizzero, nell'eventualità di una crisi finanziaria internazionale la stabilità del sistema in Svizzera ne risulterebbe maggiormente compromessa già soltanto per l'assenza di un simile strumento, con un conseguente aumento anche del rischio per l'intera platea dei/delle contribuenti. Il Consiglio federale sottolinea quindi giustamente che il PLB fa parte del repertorio internazionale standard di strumenti dispiegabili in caso di crisi.